



OGGETTO: Presa d'atto della proroga della Convezione "Telefonia Mobile 7" stipulata da Consip SpA con Telecom Italia S.p.A., e del relativo contratto attuativo stipulato da AIFA - CIG Originario 6930022311 e CIG Derivato Z0927B5D5E

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire *"specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali"*;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'AIFA, approvato con delibera del C.d.A. n. 9 del 22 dicembre 2004, come modificato con le successive delibere n. 11 del 20 aprile 2005 e n. 28 del 9 ottobre 2006;

Visto, altresì, l'art.23, comma 3, del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *"i dirigenti autorizzati alla conclusione dei contratti sono individuati dal Direttore Generale"*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1 aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico, collocato nella fascia retributiva A, di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il dott. Antonino Laganà è delegato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss. mm. ii. ed in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a) che, a seguito della modifica introdotta dalla l. n. 120/2020, prevede, sino al 31.12.2021, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto per contratti di importo inferiore a 75.000 euro oltre IVA

Viste le Linee Guida di attuazione del sopra citato D. Lgs. 50/2016 adottate dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 2117 del 21/12/2017, con cui - ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, dell'art. 21 del Regolamento di Contabilità AIFA e del paragrafo 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate - a far data dal 21 dicembre 2017 il dr. Maurizio Trapanese ha assunto il ruolo di "Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture" (RUP) di tutti gli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi in materia ICT, anche per quelli che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche e per acquisti di sistemi informatici e telematici in quanto attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice;

Vista la circolare AgID del 24.06.2016 connessa alla legge di stabilità 2016 e inerente "Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT" da attuare in forza del "Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione" previsto dalle disposizioni di cui all'art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)";

Visto il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2020-2022 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2020;

Visto in particolare l'art. 1, comma 610, della legge su menzionata a tenor del quale le amministrazioni pubbliche *“assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017”*;

Tenuto conto che l'AIFA ai fini delle attività di programmazione, organizzazione e gestione degli acquisti ICT fa riferimento al D.L. del 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n.111, il quale all'art. 17, comma 10, lett. d), stabilisce *“di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE”*;

Vista la nota n. 43396 del 16 aprile 2020, con la quale l'AIFA ha richiesto al MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza un parere in ordine alla applicabilità all'Agenzia delle norme di contenimento della spesa pubblica in materia di acquisti ICT, di cui alla predetta Legge n. 160/2019, stante il vincolo di destinazione delle risorse relative al diritto annuale riconosciuto alla medesima per il funzionamento del proprio sistema informativo dal su citato art. 17 della Legge n. 111/2011;

Preso atto del parere del MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza prot. n. 197011 del 28 settembre 2020, con il quale, ribadendo l'orientamento espresso nel precedente parere n. 88909 del 27 ottobre 2010, si conferma la derogabilità delle norme di contenimento della spesa pubblica per quel che attiene agli acquisiti ICT dell'Agenzia, in quanto effettuati con risorse di natura vincolata;

Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

Vista la delibera n. 40 dell'11 novembre 2020, concernente l'adozione del documento di revisione del bilancio di previsione 2020 (revisione budget 2020), inviata in data 16 novembre 2020 ai Ministeri vigilanti per l'approvazione;

Visto il budget per l'anno 2020 dell'Agenzia Italiana del Farmaco approvato con delibera del C.d.A. di AIF A n.27 del 5 dicembre 2019;

Vista la delibera n. 41 dell'11 novembre 2020, concernente l'adozione del documento di budget economico 2021 con annesso bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, inviata in data 16 novembre 2020 ai Ministeri vigilanti per l'approvazione;

Visto l'art. 26, comma 3, della L. n. 488/1999 in virtù del quale *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse”*;

Visto l'art. 1, comma 7, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, in virtù del quale *“Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi tematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati”*;

Visto il comma 510 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in virtù del quale *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”*;

Visto il comma 512 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in virtù del quale *“Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”*;

Considerato che l'AIFA, con Determina DG n. 533 del 29/03/2019, ha aderito alla Convenzione “Telefonia Mobile 7”, attivata da Consip SpA con Telecom Italia S.p.A., - CIG Originario 6930022311 - CIG Derivato Z0927B5D5E, per i servizi di telefonia mobile e servizi connessi, per un periodo di 15 mesi e per un importo complessivo di € 30.915,00 oltre IVA (trentamilanovecentoquindici/00);

Preso atto che, sul portale “*acquistinretepa*” è stato reso noto che la durata della suddetta Convenzione Telefonia Mobile 7 è stata prorogata e che la nuova data di scadenza è prevista per il 16/03/2021;

Preso atto altresì di quanto indicato nel suddetto avviso e precisamente che per “*ordinativi emessi dal 17/12/2018 al 16/03/2020 - I contratti avranno durata sino al termine della Convenzione stessa ossia il 16/03/2021*” e che quindi anche il contratto attuativo CIG DERIVATO Z0927B5D5E, stipulato da AIFA nel 2019 mediante l'adesione alla predetta Convenzione, avrà durata sino al 16/03/2021;

Visto il modulo di “richiesta acquisti previsti nel budget” del Settore ICT, trasmesso all’Ufficio Contabilità e Bilancio via protocollo informatico con ID 167279749 del 05/02/2021, con il quale è stato richiesto che, preso atto della proroga della Convenzione CONSIP di “Telefonia Mobile 7” fino al 16/03/2021, per effetto di detta proroga anche il Contratto attuativo con cui l’AIFA ha aderito alla Convenzione in parola (CIG DERIVATO Z0927B5D5E) avrà durata sino alla medesima data del 16/03/2021 (allegato);

Preso atto altresì che il Dirigente del Settore ICT nel suddetto modulo, a fronte della citata proroga, ha richiesto di autorizzare il relativo impegno di spesa per un importo previsto in € 6.066,00 (seimilasessantasei/00) IVA esclusa, in base ai consumi stimati sulla base dei canoni riportati nell’ultima fattura del 18/12/2020;

Preso atto del visto della Sezione “programmazione e controllo economico -gestionale” in data 9/02/2021, n. 19/2021, attestante la copertura finanziaria della spesa sopra indicata;

Per tutte le suesposte ragioni

DETERMINA

Art. 1

(Presa d’atto della proroga Convenzione Consip Telefonia Mobile 7 e del relativo contratto attuativo AIFA)

1. Per le motivazioni di cui in premessa, si prende atto della proroga fino al 16/03/2021 della Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 7 - CIG Originario 6930022311, stipulata da Consip con l’OE denominato alternativamente Telecom Italia S.p.A. o TIM S.p.A. (P.I. 00488410010), con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri, 1 – 20123.
2. Si autorizza contestualmente la proroga sino al 16/03/2021 del contratto attuativo CIG Derivato Z0927B5D5E, stipulato da AIFA mediante adesione alla predetta Convenzione Telefonia Mobile 7.

Art. 2

(Autorizzazione alla spesa)

1. È autorizzata la spesa massima di € 6.066,00 (seimilasessantasei/00), oltre IVA di legge.
2. La spesa graverà pro quota sul budget degli anni 2020 e 2021.
3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato indicato da Telecom Italia S.p.A. o TIM S.p.A.

Art. 3

(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> (file disponibile in formato PDF).

2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nonché con le modalità che ANAC andrà ad indicare. Nelle more delle determinazioni ANAC, la presente determina sarà pubblicata sul profilo informatico dell'Agenzia, nella sezione Amministrazione trasparente>Bandi di Gara e Contratti>Bandi di Gara e contratti (file disponibile in formato PDF).

Roma, 16/02/2021

F.to

Il Dirigente dell'Area Amministrativa

Antonino Laganà

Allegati:

1. Modulo "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" del Settore ICT ID 167279749 del 05/02/2021 e relativi allegati;
2. visto della sezione "Programmazione e Controllo economico-gestionale" del 09/02/2021, n. 19/21, attestante la copertura finanziaria;

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Pubblicato sul profilo del committente in data 16/02/2021.